Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1311

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0187/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP) di European Commission.

MSG: 20251311.IT

1. MSG 201 IND 2025 0187 IT IT 02-07-2025 22-05-2025 IT ANSWER 02-07-2025

2. Italy

3A. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ufficio Legislativo

4. 2025/0187/IT - X00M - Beni e merci varie

5.

6. Oggetto: Comunicazione della Commissione - TRIS/ (2025) 1227 - Direttiva (UE) 2015/1535 Notifica: 2025/0187/IT - Progetto di "Regolamento tecnico proposto per la definizione dei requisiti per la riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, in conformità con l'Allegato, Parte B, al Decreto Legislativo n. 196 dell'8 novembre 2021" - Richiesta di informazioni supplementari.

Di seguito si riportano, per ogni richiesta di informazione, gli elementi di riscontro.

1) Le autorità italiane sono gentilmente invitate a chiarire su quale base hanno stabilito le caratteristiche tecniche (limiti di peso e dimensioni) per piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande da considerare riutilizzabili e in grado di garantire usi multipli efficaci per gli stessi scopi per cui sono stati progettati.

Al fine di individuare le caratteristiche tecniche di riutilizzabilità, oggetto della proposta normativa in argomento, si è posta la base su uno specifico studio di mercato condotto da parte di una associazione rappresentativa degli operatori di settore, che per completezza di informazione viene allegato alla presente.
In primo luogo, occorre contestualizzare la necessità di introdurre la disposizione di cui alla proposta nell'ordinamento nazionale. La stessa, infatti, interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (SUP) con lo scopo di fornire dettagliate caratteristiche tecniche volte a garantire la riutilizzabilità di alcuni prodotti di cui all'allegato, parte B, per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il divieto di immissione sul mercato.
Nello specifico la citata Direttiva SUP, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e in particolare in quello marino. La Direttiva SUP è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il quale, in

coerenza con le disposizioni euro-unitarie, ha vietato l'immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica monouso. All'articolo 3, comma 1, lettera b), è definito prodotto in plastica monouso il prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Il successivo articolo 5, rubricato "restrizioni all'immissione sul mercato", prevede al primo comma il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato al decreto, tra i quali figurano i prodotti in plastica oggetto della proposta normativa.
In tale contesto, la Commissione europea, con Comunicazione del 7 giugno 2021, ha fornito Orientamenti riguardanti l'interpretazione e l'attuazione della Direttiva SUP sui prodotti di plastica monouso. In particolare, il paragrafo 2.2.2., rubricato Monouso, prevede che le caratteristiche di progettazione del prodotto possono contribuire a determinare se un prodotto debba essere considerato monouso o multiuso. Il fatto che un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato può essere valutato considerando la vita funzionale attesa del prodotto, vale a dire se è destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale, senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità, e se di norma i consumatori lo concepiscono, percepiscono e utilizzano come un prodotto riutilizzabile. Le caratteristiche pertinenti di progettazione del prodotto comprendono la composizione, la lavabilità e la riparabilità dei materiali, che consentirebbero molteplici spostamenti e rotazioni per lo stesso scopo per il quale il prodotto era stato originariamente concepito.
In aggiunta, al paragrafo 4.3 dei medesimi Orientamenti, viene riportata la tabella 4-4 denominata "Applicazione illustrativa dei criteri per interpretare la definizione di posate, piatti, cannucce e agitatori di plastica monouso" che esclude dall'ambito di applicazione della suddetta Direttiva "Posate, piatti, cannucce, agitatori di plastica durevole a uso multiplo, appositamente progettati e immessi sul mercato con l'obiettivo di essere utilizzati più di una volta e generalmente concepiti e utilizzati dal consumatore in quanto tali". Seppur gli Orientamenti della Commissione forniscono i principi generali cui attenersi per la determinazione della riutilizzabilità dei prodotti, tuttavia, nella legislazione sovranazionale non sono presenti specifiche disposizioni contenenti le caratteristiche tecniche per definire un prodotto in plastica come riutilizzabile ai sensi della Direttiva SUP.
Tale circostanza, come rappresentato dagli operatori, crea criticità circa l'individuazione univoca dei prodotti in plastica effettivamente riutilizzabili rispetto a quelli monouso.
La proposta normativa in argomento, pertanto, si inserisce in tale contesto fornendo alcune caratteristiche tecniche, riferibili alle dimensioni e al peso, dei prodotti in plastica di cui all'allegato, parte B, punti 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 196 del 2021, destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, con lo scopo di superare le criticità sopra evidenziate e determinare parametri numerici univoci per delineare il perimetro della riutilizzabilità.
Nel merito, lo studio sul quale si basa la proposta normativa esplicita il metodo per l'individuazione di parametri numerici per le due categorie di prodotti, piatti da un lato e posate, cannucce e agitatori dall'altro.
Per i piatti, lo studio riporta che "Per individuare – in assenza di vincoli europei – un parametro numerico che consenta di tracciare la linea di confine tra il mondo dei piatti , destinati ad essere in concreto utilizzati una sola volta, e quello dei piatti , destinati a più utilizzi, è stata quindi effettuata un'indagine di mercato (…) per verificare quali siano le tipologie di piatti più attualmente in commercio in Italia". Per tale tipologia di prodotti, sulla scorta della citata impostazione metodologica, sono state effettuate delle misurazioni in termini di dimensione e peso
sui prodotti reperibili nel mercato nazionale, distinguendo tra quelli comunemente utilizzati una sola volta dal consumatore e poi gettati, da quelli che, dopo il primo utilizzo, vengono lavati per essere nuovamente utilizzati per il medesimo scopo per il quale sono stati progettati e che sono generalmente percepiti come riutilizzabili. Sulla base di tali indagini è stato individuato il rapporto tra i suddetti parametri (peso e dimensione) utile per individuare i pesi minimi dei piatti, di varie dimensioni, che comunemente sono riconosciuti come riutilizzabili dal consumatore. Conseguentemente la proposta dettaglia la tipologia dimensionale del piatto e il corrispondente peso derivante dal rapporto g/cm2, quale indice di riutilizzabilità dei prodotti.
Per le restanti tipologie di prodotti, in assenza di un adeguato numero di esempi di prodotti comparabili per la definizione di un criterio analogo a quello utilizzato per i piatti, sulla base dell'esperienza della pratica industriale, lo studio ha ritenuto di individuare, in via prudenziale, quale parametro per la riutilizzabilità, un rapporto costante tra il peso in grammi e la lunghezza in centimetri del manufatto, pari a 0,5 g/cm.

2) Le autorità italiane sono inoltre invitate a chiarire il rapporto tra il progetto notificato e la legislazione dell'UE sugli

imballaggi, vale a dire, la direttiva 94/62/CE, come abrogata dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito, PPWR).
Vale a dire, alcuni dei prodotti sopra elencati sono anche imballaggi (ad esempio, piatti) e la legislazione sugli imballaggi elencata prevede criteri e standard su ciò che deve essere considerato come imballaggio riutilizzabile. PPWR, che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili nell'articolo 11, prevede anche che la Commissione adotterà un atto delegato che determina il numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili entro il 12 febbraio 2027. Le autorità italiane sono invitate a chiarire come il progetto notificato, che definisce caratteristiche tecniche dettagliate, si allinea con l'articolo 11 di PPWR.

La proposta normativa prevede l'individuazione delle caratteristiche tecniche volte ad implementare la definizione di riutilizzabilità per alcuni prodotti di plastica con lo scopo di consentire la corretta applicazione della Direttiva SUP e, in particolare, delle restrizioni all'immissione sul mercato prevista
all'articolo 5 per i prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell'allegato. Tra i prodotti disciplinati dalla regola tecnica proposta, gli unici che in determinate condizioni possono essere considerati imballaggi sono i piatti, ovvero i recipienti piani da cui gli alimenti vengono consumati o serviti (Cfr. 2021/C 216/01 Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904).
Mentre per gli altri prodotti viene esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 2025/40, per i piatti è necessario effettuare alcune riflessioni circa la loro classificazione in relazione alla funzione svolta. Infatti, la stessa Direttiva SUP, così come interpretata dalla Commissione attraverso gli Orientamenti precedentemente citati, considera imballaggi i piatti immessi sul mercato vuoti ma destinati ad essere riempiti nel punto vendita [conformi all'articolo 3, punto 1, criterio ii), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio]. Tale classificazione trova conferma all'allegato I, parte C, del Regolamento 2025/40. Ne deriva che solo in questo ultimo caso, le caratteristiche tecniche previste dalla proposta normativa dovranno risultare coerenti con il Regolamento 2025/40.
Al riguardo, occorre osservare che il Regolamento 2025/40 riporta la definizione di "riutilizzo" quale operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti nonché quella di "imballaggio monouso" come l'imballaggio che non è riutilizzabile. Tali definizioni corrispondono perfettamente a quanto riportato nella Direttiva SUP che, in merito alla riutilizzabilità, definisce il "prodotto di plastica monouso" come il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.
In tal senso, la proposta di regola tecnica deve essere letta in conformità con la definizione sopra riportata e, pertanto, i prodotti in essa elencati devono rispondere ai requisiti di carattere generale che permettono la distinzione tra un prodotto monouso e un prodotto riutilizzabile; gli stessi, infatti, dovranno necessariamente essere concepiti, progettati e immessi sul mercato per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene.
La proposta di regola tecnica, agendo nell'ambito di applicazione della Direttiva SUP e ponendo il suo fondamento nella definizione sopra riportata, definisce specifiche caratteristiche tecniche modulate sulla percezione che il consumatore ha rispetto alla riutilizzabilità dei prodotti in argomento.
Tale scelta è in linea con il concetto di riutilizzabilità declinato dalla Commissione nel già citato paragrafo 2.2.2. degli Orientamenti che specifica, tra l'altro, "se di norma i consumatori lo concepiscono, percepiscono e utilizzano come un prodotto riutilizzabile".
Relativamente alla coerenza con l'articolo 11 del Regolamento 2025/40, la proposta normativa, nel
definire le caratteristiche tecniche di riutilizzabilità anche per i piatti considerati imballaggi, non inficia l'applicazione delle disposizioni in esso riportate. Tali specifiche tecniche, infatti, si aggiungono alle condizioni individuate dal Regolamento 2025/40, le quali, avendo carattere generale, necessitano di ulteriori prescrizioni di dettaglio in grado di garantire il rispetto delle stesse e di fornire agli operatori del settore chiare indicazioni sui criteri produttivi.
In tale ottica, si esclude la sovrapposizione della proposta normativa con l'atto delegato di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 del Regolamento 2025/40 (previsto entro il 12 febbraio 2027), in quanto lo stesso è teso a stabilire il numero minimo di rotazione degli imballaggi riutilizzabili per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo e non anche le caratteristiche tecniche (in termini di dimensione e peso) degli stessi.

3) Le autorità italiane sono inoltre invitate a confermare che i requisiti del progetto notificato sono senza pregiudizio per il

regolamento della Commissione (UE) n. 10/2011 sui materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, che stabilisce anche requisiti per materiali e articoli riutilizzabili.

In merito al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, occorre rappresentare che la proposta di regola tecnica in argomento non contiene alcuna clausola di esclusione dell'applicazione degli obblighi in esso contenuti. Pertanto, i prodotti di plastica oggetto della proposta normativa, al pari degli altri prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, soggiacciono a tutte le disposizioni vigenti, a livello nazionale e sovranazionale, relative alla salute dei consumatori, all'igiene e alla sicurezza.

4) Le autorità italiane sono inoltre invitate a confermare che il riferimento agli atti abrogati (direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE) deve essere letto come un riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici.

Sul punto, nel confermare che il riferimento alle Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE deve essere letto come un riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 (che le ha abrogate), si rappresenta che il richiamo delle stesse nella proposta normativa è dovuto ad un allineamento con quanto contenuto nella Direttiva 2019/904 e, più precisamente al punto 4, dell'allegato parte B relativamente alle cannucce.

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu